

TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE

LINEE GUIDA NEI GIUDIZI DI DIVISIONE

Nelle nuove cause di scioglimento di comunioni, sia ordinarie che ereditarie, aventi ad oggetto beni immobili, ai fini della procedibilità (vedi Cass. Sez. Unite 7 ottobre 2019 n. 25021) della domanda di divisione devono essere prodotte, possibilmente entro la prima udienza di trattazione e a cura della parte che propone la domanda, le seguenti dichiarazioni nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio (artt. 38 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445):


1) per gli immobili la cui costruzione è stata iniziata anteriormente all'1 settembre 1967 - in luogo degli estremi della concessione edilizia di cui al successivo punto 2) - può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 L. n. 15/68 (ora artt. 38 e 47 DPR n. 445/2000) attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore all'1 settembre 1967 e che successivamente a tale data l'immobile stesso non è stato oggetto di opere che richiedessero autorizzazioni o concessioni edilizie (art. 40 comma II L. n. 47/85);

2) per gli immobili la cui costruzione è avvenuta successivamente alla data di cui sopra occorre presentare una dichiarazione da cui risultino gli estremi della licenza, o della concessione ad edificare, o della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13, o dell'art. 31 L. 47/85 (o successivi condoni edilizi del 1994 e del 2003); in caso di pendenza della domanda di condono occorre allegare copia per il richiedente della relativa domanda munita degli estremi dell'avvenuta presentazione o copia autentica di uno degli esemplari di essa, nonché del versamento delle prime due rate dell'oblazione (art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. n. 380);

3) per tutti gli immobili occorre inoltre presentare a) una dichiarazione contenente l'indicazione dei dati catastali dell'immobile e b) la planimetria catastale dell'immobile; occorre inoltre c) una dichiarazione che sia gli identificativi catastali che la planimetria catastale sono veritieri e corrispondenti (conformi) allo stato di fatto (art. 19 comma 14 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010 n. 122).

Per le cause già in corso i difensori sono pregati di produrre le dichiarazioni sopra indicate alla prima udienza successiva alla diffusione delle presenti linee guida.

Genova, 11 dicembre 2019



IL PRESIDENTE
(dott. Glauco Gandolfo)